

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2251

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(FACCHIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1990

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 20 aprile al 12 ottobre 1992 si terrà l'Esposizione universale di Siviglia, denominata «Expo '92», che avrà per tema «l'era delle scoperte». Approvata dall'Ufficio internazionale delle esposizioni (BIE) di Parigi (che si è fatto garante del suo carattere internazionale), l'Expo '92 è stata lanciata dal Governo spagnolo in concomitanza con le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America, che si svolgeranno durante tutto il 1992 e delle quali è indubbiamente la più rilevante, sia per la sua durata che, soprattutto, per la sua natura intrinseca. Va rilevato che in un primo tempo, e cioè nel 1983, il BIE aveva approvato due altre Esposizioni, una universale a Chicago ed una specializzata a Genova, della durata ognuna di tre mesi. Con la rinuncia all'Esposizione di Chicago da parte degli USA, quella di Siviglia ha acquistato ulteriore slancio ed importanza, come testimonia il fatto che ad ottobre del 1989 vi hanno aderito più di cento Paesi.

Dopo le prime proposte spagnole del 1975 e la successiva approvazione del BIE nel 1983, i lavori materiali per la sistemazione del sito sono iniziati nel 1987, appena definiti i complessi aspetti amministrativi e logistici.

Come è consuetudine delle manifestazioni del BIE, l'obiettivo è quello di espandere la conoscenza nei settori attinenti al tema prescelto: quello del 1992 è strettamente connesso con l'evoluzione della nostra civiltà e col progresso dell'umanità. Anche se gli uomini hanno sempre scoperto nuove terre per sopravvivere, nel XV secolo in particolare si è verificato un enorme balzo avanti nelle necessarie tecniche, che ha permesso l'esplorazione su base planetaria. L'intento dell'Esposizione universale di Siviglia è di far apprezzare tale settore in tutta la sua profondità ed ampiezza, con partico-

lare riferimento agli aspetti sia sociologici, sia tecnologici che lo caratterizzano. Nel far ciò verranno evidenziati il passato, il presente ed il futuro, che si affaccia verso il terzo millennio.

Partecipare ad una esposizione internazionale significa porre in essere uno strumento per avviare o per rafforzare relazioni economiche e culturali; va quindi utilizzato con immaginazione ed efficacia, impiegando razionalmente le risorse umane ed i mezzi economici che il nostro Paese può dedicare all'impresa.

Il presente disegno di legge si propone di consentire all'Italia di partecipare alla manifestazione, predisponendo la necessaria organizzazione, oltre ai mezzi finanziari indispensabili. A ciò siamo spinti anche dal successo ottenuto dalla partecipazione italiana all'Expo '85 di Tsukuba in Giappone, all'Expo '86 di Vancouver in Canada ed all'Expo '88 di Brisbane in Australia. È infatti auspicabile continuare nella via della presentazione del sistema economico e culturale italiano in occasione di tali esercizi di immagine cui sono tradizionalmente presenti tutti i Paesi di maggiore rilevanza mondiale. Gli stessi mezzi di informazione nazionale hanno messo in luce come la presenza italiana alle citate manifestazioni sia stata tra le più riuscite, così come riconosciuto anche da numerosi esponenti parlamentari e governativi in visita ai padiglioni italiani.

I padiglioni italiani delle ultime esposizioni hanno risposto pienamente alla necessità di proiettare all'estero l'immagine nazionale ai più alti livelli. Inoltre, essi sono stati contrassegnati da significative innovazioni di metodo e di impostazione determinanti al fine di assicurare alla nostra presenza ed al complesso di attività connesse, a carattere culturale e tecnologico, pieno successo.

L'Italia, depositaria di un'alta tradizione culturale, tecnologica, industriale e mercantile, non può ora essere assente da un ulteriore confronto internazionale di civiltà, che consentirà di far pervenire il nostro messaggio di amicizia e di cooperazione ad un vastissimo pubblico internazionale; e ciò nel cuore dell'Europa. Un'esposizione universale di grande vocazione come quella di Siviglia offre infatti un'altra opportunità per introdurre, in un'area centrale del mondo, un quadro sintetico, ma significativo, del contributo e del progresso italiano in tutti i settori più pregnanti della vita.

Inoltre lo stesso Paese ospitante, la Spagna, con le sue tradizioni culturali e con l'appartenenza alla Comunità europea, ha tutte le caratteristiche per essere un *partner* ideale per l'Italia. Anche se l'obiettivo principale delle esposizioni universali è quello di diffondere le conoscenze umane, tuttavia il notevole effetto promozionale indotto da tali manifestazioni è unanimemente riconosciuto.

Non possiamo poi negare la nostra attenzione ad un Paese di antichissime e valide tradizioni, che va assumendo una posizione di sempre maggior rilievo politico ed economico, attira l'interesse mondiale con iniziative di grande momento nei settori più svariati e mostra di essere sempre più integrato nel contesto comunitario europeo; Paese che, oltretutto, conta su una prestigiosa collettività italiana di circa venticinquemila unità.

L'area dell'Expo '92 è di circa 215 ettari in uno scenario quanto mai interessante e suggestivo. L'impegno spagnolo nella predisposizione architettonica degli edifici e degli spazi è notevole, in particolare trattandosi di un'esposizione universale, della

quale una parte degli edifici rimarrà a memoria dell'evento. Al fine di valorizzare meglio la partecipazione italiana, a fronte degli sforzi finanziari già assunti da altri Paesi comunitari, quali la Repubblica Federale Tedesca, il Regno Unito e la Francia, appare indispensabile un impegno corrispondente, anche in termini economici, da parte italiana. A tale proposito è anche opportuno, per il prestigio dell'Italia, che il padiglione venga eretto in maniera da poter essere utilizzato, anche dopo la chiusura dell'Esposizione, per fini culturali o simili, così come fanno altri Paesi.

Il numero delle presenze è previsto in oltre trentasei milioni; ma le passate esperienze insegnano che tali previsioni si rivelano alla fine sottostimate, come prova anche il fatto che nella manifestazione australiana sono state registrate oltre quattro milioni di presenze solo nel padiglione italiano, mentre nelle ultime tre Esposizioni esso è stato visitato da quasi tredici milioni di persone (valore circa doppio rispetto alle previsioni).

Il presente disegno di legge detta le norme per l'organizzazione dell'Esposizione secondo la falsariga delle precedenti Esposizioni internazionali (New Orleans, Tsukuba, Vancouver, Brisbane). In particolare sono state riprodotte, salvo alcune modifiche rese necessarie dalle maggiori dimensioni della presente iniziativa, le disposizioni contenute nelle leggi 5 gennaio 1984, n. 1; 11 agosto 1984, n. 450, e 29 dicembre 1987, n. 541, relative alla struttura e alle competenze del Commissariato e dei suoi organi, al personale addetto allo stesso, al relativo trattamento economico, alle procedure amministrative e alla deroga alle leggi di contabilità di Stato, alla composizione del collegio dei revisori.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La partecipazione italiana all'Esposizione di Siviglia ha come quadro di riferimento un lotto di terreno di 6.000 metri quadrati, sviluppabile in un'area espositiva da 9.000 a 13.000 metri quadrati. Il terreno, la cui consegna è avvenuta il 1° luglio 1989, è come superficie alla pari con quello dei principali *partners* comunitari.

L'area espositiva - come si è detto, da 9.000 a 13.000 metri quadrati - porta a configurare una previsione di spesa, per il padiglione, che è dalle sei alle nove volte circa superiore a quella dell'Esposizione internazionale di Brisbane, l'ultima in ordine di tempo, caratterizzata da un padiglione nazionale di soli 1.500 metri quadrati. Per Brisbane era stato previsto uno stanziamento di bilancio di lire 7 miliardi. Inoltre a Brisbane lo Stato italiano non si era accollato l'onere della costruzione del padiglione. Infatti l'Esposizione di Siviglia, in quanto universale, comporta, a differenza delle esposizioni internazionali, l'obbligo del Paese partecipante di provvedere non solo all'allestimento scenografico del padiglione, ma anche alla sua progettazione ed edificazione artistica. L'esposizione universale, infatti, è sempre stata occasione di importanti sperimentazioni strutturali e formali; il che configura un costo aggiuntivo.

Ragioni di contenimento della spesa, peraltro non ulteriormente comprimibile, se non a scapito della qualità della nostra partecipazione, hanno portato ad elaborare un'ipotesi di previsione di spesa relativa a un padiglione di 9.000 metri quadrati.

Costruzione dell'edificio (articolo 4).

Dagli studi elaborati dalla società statale spagnola preposta all'organizzazione dell'Expo '92, risultano dati differenziati in base alla superficie della costruzione e al livello di qualità dei materiali impiegati. Da una superficie minima di 1.000 metri quadrati ad una massima di 10.000 metri quadrati il costo unitario varia a seconda di tre diversi livelli presi a riferimento. Per un padiglione di 9.000 metri quadrati, cioè pari a quello italiano, e con materiale costruttivo di primo livello, vale a dire della migliore qualità, il costo calcolato risulta essere di 141.451 *pesetas* al metro quadrato, pari a lire 1.635.315, al cambio di lire 11,561 per una *peseta* del 10 ottobre 1989, per un totale di lire 14.717.835.000. Questa stima è basata sui costi medi rilevati a Siviglia nel corso dell'ultimo trimestre 1987. Calcolando un tasso di inflazione medio del 7 per cento (con riferimento al settore delle costruzioni) fino al momento dell'avvio della costruzione, probabilmente la seconda metà del 1990, la somma suindicata dovrebbe essere aumentata di circa tre miliardi, per un totale di lire 17.717.835.000.

Anche i preventivi elaborati dalla Fiera di Milano e dall'Italstat si avvicinano alla suddetta cifra (lire 18.000.000.000 e lire 20.250.000.000 rispettivamente). I suddetti preventivi fanno riferimento a costruzioni senza valore artistico.

Allestimento (articolo 4).

Gli organizzatori dell'Expo non hanno formulato delle previsioni al riguardo. Un calcolo previsionale, sia pure approssimativo, delle spese per tale voce, sulla base anche delle esperienze precedenti, porta a configurare un importo di circa 10 miliardi di lire. Eventuali, ulteriori esigenze di spesa che si dovessero manifestare nel corso dell'esecuzione dell'opera saranno coperte da interventi di enti pubblici e privati, che il Commissariato generale provvederà ad attivare e sensibilizzare.

Personale dirigente (articoli 5 e 6).

La determinazione dell'indennità spettante al personale dirigente è demandata dal disegno di legge a un decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro. Tale indennità dovrà tener conto dei contenuti manageriali insiti nell'espletamento dell'attività, che comporta responsabilità e capacità decisionali ad altissimo livello, nonché della circostanza che si tratta di una esposizione universale che, per dimensioni ed importanza, non è confrontabile alle esposizioni internazionali specializzate, di livello ben più modesto.

Altro personale dell'amministrazione statale è rappresentato da n. 4 unità (un dirigente, un direttivo, un funzionario di concetto ed un esecutivo) appartenenti a diverse carriere, per le quali è previsto un impiego minimo di dieci mesi principalmente nei periodi a ridosso dello svolgimento dell'Expo.

La previsione globale di spesa per tutto il personale sopra indicato è pari a lire 2.588.658.329.

Consulenti (articolo 7).

Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi di un contingente di consulenti legali, tecnici, artistici e culturali non superiore a 30 unità. Date le dimensioni del padiglione italiano, la complessità della partecipazione e la necessità di ben figurare nei confronti degli altri partecipanti, occorre prevedere la possibilità di avvalersi dell'apporto di professionisti, tra i più quotati del settore.

La previsione di spesa può aggirarsi su 700 milioni di lire.

Revisori dei conti (articolo 9).

È prevista la costituzione di un collegio di cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il loro compenso può essere definito

prendendo a riferimento quello percepito in occasione dell'Expo di Brisbane e adeguandolo opportunamente in considerazione della notevole durata dell'incarico e delle maggiori responsabilità connesse al controllo di uno stanziamento rilevante.

La previsione di spesa è di lire 130.000.000.

Spese per viaggi di servizio e missioni (articoli 5, 6, 7 e 9).

Calcolando che nel corso della vita del Commissariato siano effettuati 250 viaggi a Siviglia (da parte del personale di ruolo, di quello locale, dei consulenti e dei revisori) e tenendo presente il costo attuale medio di un viaggio Roma-Siviglia (lire 1.200.000), la previsione totale è di lire 300.000.000.

Per quanto concerne le missioni, dovendosi prevedere lunghi periodi di permanenza a Siviglia del commissario generale, del segretario generale e del direttore amministrativo nonché, anche se per periodi più brevi, dell'altro personale di ruolo, dei consulenti e dei revisori, una ragionevole previsione di spesa è dell'ordine di lire 290.000.000.

Personale locale (articolo 7).

Per l'espletamento del servizio è prevista l'assunzione di altre 120 unità di personale.

In particolare: n. 3 direttori di padiglione; n. 5 addetti alle pubbliche relazioni; n. 6 unità per la segreteria, con una previsione di spesa così calcolata:

direttori: lire 7.000.000 \times 3 \times 7 mesi = lire 147.000.000;

addetti alle pubbliche relazioni: lire 7.000.000 \times 5 \times 7 mesi = lire 245.000.000;

personale di concetto con mansioni di segreteria: retribuzione attuale: dollari USA 2.826,41, pari a lire 3.909.970; lire 3.909.970 \times 6 \times 7 mesi = lire 164.218.740.

Poichè il padiglione è aperto dodici ore al giorno e la giornata lavorativa non può essere superiore alle otto ore, è necessario disporre di un numero di *hostesses* sufficiente a consentire l'effettuazione di turni per la copertura delle residue quattro ore giornaliere, nonché dei *week-end* e delle festività.

Calcolando che sia necessaria una *hostess* ogni 110 metri quadrati, il totale sarà di 80 *hostesses* cui dovranno essere aggiunte altre 20 unità per la copertura dei turni sopraccitati.

Adottando lo stipendio attualmente erogato al personale a contratto presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid e prevedendo metà *hostesses* di cittadinanza spagnola e metà italiana, la previsione di spesa per le loro retribuzioni può al momento essere così calcolata:

n. 50 *hostesses* italiane di livello esecutivo:

retribuzione attuale mensile lorda: dollari USA 2.526,66, pari a lire

3.495.305; lire $3.495.305 \times 50 \times 7$ mesi (periodo medio di impiego) =
lire 1.223.356.750;

n. 50 *hostesses* spagnole di livello esecutivo:
retribuzione attuale mensile lorda: *pesetas* 156.956, pari a lire 1.814.568;
lire $1.814.568 \times 50 \times 7$ mesi = lire 635.098.800;

n. 6 centralinisti:
retribuzione attuale mensile lorda: *pesetas* 156.956, pari a lire 1.814.568;
lire $1.814.568 \times 6 \times 7$ mesi = lire 76.211.856.

Viste le difficoltà di reperire degli alloggi nel periodo dell'Esposizione, occorrerà inoltre provvedere all'affitto di appartamenti per assicurare il soggiorno per sei mesi di almeno 50 *hostesses* provenienti da altre sedi. La spesa prevista è di lire 270.000.000.

Spese generali del padiglione (articolo 4).

Anche in questo settore, in mancanza di chiari elementi da parte degli organizzatori spagnoli, il termine di riferimento può essere la gestione del padiglione di Brisbane nel 1988.

Elettricità:

la spesa media mensile si è aggirata su dollari australiani 6.000 per un padiglione di circa 1.500 metri quadrati; moltiplicando per 6 (per un padiglione di 9.000 metri quadrati) si ha:

dollari australiani 6.000×6 = dollari australiani 36.000, pari a lire 38.748.600; lire $38.748.600 \times 6$ (mesi di durata dell'Expo) = lire 232.491.600.

Pulizie:

la spesa media mensile è stata di dollari australiani 3.300; moltiplicando per 6 si ha:

dollari australiani 3.300×6 = dollari australiani 19.800, pari a lire 21.311.730; lire $21.311.730 \times 6$ = lire 127.870.380.

Guardiania:

moltiplicando per 6 il valore del contratto per l'Expo di Brisbane si ha:

dollari australiani 13.332×6 = dollari australiani 79.992, pari a lire 86.099.389; lire $86.099.389 \times 6$ = lire 516.596.335.

Telefoni:

la spesa media mensile a Brisbane è stata di dollari australiani 2.000; moltiplicando per 6 si ha:

dollari australiani $2.000 \times 6 =$ dollari australiani 12.000, pari a lire 12.916.200; lire $12.916.200 \times 6 =$ lire 77.497.200.

Assicurazioni:

le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni sul lavoro e per danni ai beni immobili e mobili sono obbligatorie. La previsione di spesa è di lire 116.000.010.

Trasporti (articolo 4).

Per questa voce una spesa di lire 700 milioni sembra appena adeguata poichè, pur non essendo Siviglia molto distante rispetto alle sedi delle ultime esposizioni (Tsukuba, Vancouver, Brisbane), il volume del materiale da trasportarvi sarà di gran lunga superiore.

Spese comunitarie (articolo 4).

È consuetudine che i Paesi della CEE contribuiscano alle spese per l'adozione di una decorazione esterna comune nonchè alla costruzione di una sala VIP da utilizzare per convegni, riunioni, ricevimenti, eccetera.

Per Siviglia è anche previsto che in ogni padiglione vi sia uno spazio riservato per la televisione europea ad alta definizione.

La previsione di spesa è di lire 140.000.000.

Spese di rappresentanza (articolo 4).

Sotto tale voce rientrano le spese delle divise per le *hostesses*, la stampa di un catalogo e di un *dépliant*, la confezione di altro materiale promozionale (borse, penne, portachiavi, distintivi, eccetera) che consuetudinariamente vengono distribuiti a buona parte del pubblico ed alle numerose personalità in visita al padiglione. Occorre prevedere inoltre un certo numero di ricevimenti. Tradizionalmente, in occasione della giornata nazionale, viene offerto un ricevimento, esteso ai connazionali, cui interviene un alto rappresentante del Governo.

Una previsione adeguata è dell'ordine di lire 600 milioni.

Fondo di riserva.

Un fondo di riserva di almeno 720 milioni di lire deve essere accantonato per far fronte ad esigenze impreviste.

RIEPILOGO

Spese di costruzione	L. 20.000.000.000
Spese di allestimento	» 10.000.000.000
Indennità per il personale di ruolo	» 2.588.658.329
Viaggi di servizio e missioni	» 590.000.000
Spese di personale locale	» 2.760.886.146
Spese generali del padiglione	» 1.070.455.525
Consulenti	» 700.000.000
Revisori	» 130.000.000
Trasporti	» 700.000.000
Spese di rappresentanza	» 600.000.000
Partecipazione comunitaria	» 140.000.000
Fondo di riserva	» 720.000.000
	<hr/>
Totale ..	L. 40.000.000.000
	<hr/> <hr/>

N.B.: I calcoli che precedono sono effettuati sulla base dei seguenti tassi di cambio (media dell'Ufficio italiano dei cambi del 10 ottobre 1989):

- 1 dollaro USA = lire 1.383,370;
- 1 dollaro australiano = lire 1.076,350;
- 1 peseta = lire 11,561.

* * *

La previsione di spesa così elaborata porta ad un ammontare di lire 40 miliardi che, se confrontato ai fondi stanziati da Gran Bretagna, Germania federale e Francia, oscillanti tra i 50 e gli 80 milioni di dollari, appare molto contenuto.

Come è noto, in sede di definizione della legge finanziaria è stato disposto un accantonamento per l'Expo '92 di Siviglia di lire 20 miliardi in tre anni. Tale somma sarà utilizzata nel seguente modo: lire 10 miliardi verranno destinati alle spese di personale, viaggi di servizio e missioni, spese per padiglione, consulenti, revisori, trasporti, eccetera; i restanti 10 miliardi di lire andranno destinati all'allestimento scenografico, incluso l'impianto di due ristoranti. I 20 miliardi di lire per le spese di costruzione dell'esterno del padiglione saranno accollati, a seguito di apposite intese raggiunte grazie ad un'intensa opera di convincimento effettuata dal commissario generale, dall'Italstat del gruppo IRI, che si assicura, in corrispettivo, il diritto di gestione del padiglione, per la parte permanente, per i successivi quaranta anni, a partire dal 1° aprile 1993.

Occorre da ultimo segnalare che, come è consuetudine, tutti i Paesi partecipanti curano una serie di manifestazioni culturali (spettacoli lirici, di prosa, mostre di pittura, concerti, eccetera) dirette a valorizzare le proprie tradizioni. È evidente che, celebrando l'Esposizione il V centenario della scoperta dell'America, per l'Italia, patria del genovese Colombo, la presenza dovrà essere particolarmente significativa.

Peraltro tali manifestazioni saranno organizzate nella misura in cui il Commissariato potrà assicurarne la copertura finanziaria senza gravare, come è già avvenuto in passato, sul bilancio dello Stato; e ciò attraverso interventi di sponsorizzazione da parte dei principali gruppi pubblici e privati, nonchè concordando con il Ministero degli affari esteri e con quello del turismo e dello spettacolo che alcune manifestazioni di carattere artistico e culturale da loro istituzionalmente finanziate, per il 1992, siano destinate all'Expo di Siviglia.

Interventi di sponsorizzazione, come già detto, dovranno essere sollecitati anche per eventuali ulteriori esigenze di spesa che si dovessero manifestare nel corso dell'esecuzione dell'allestimento scenografico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Siviglia (Spagna) nel 1992 (Expo '92), è autorizzata la spesa di lire ventimila milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come indicato di seguito:

cinquemila milioni di lire per il 1990;
cinquemila milioni di lire per il 1991;
diecimila milioni di lire per il 1992.

Art. 2.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992.

2. Il predetto Commissariato generale cessa di essere operante entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al Commissariato generale sono preposti un commissario generale e un segretario generale.

Art. 3.

1. Come stabilito nella Convenzione di cui all'articolo 4, il Governo nomina un suo rappresentante quale commissario generale presso l'Expo '92. La nomina è di competenza del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il segretario generale, tratto dai funzionari della carriera diplomatica, è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ed esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissa-

rio generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Le attività del Commissariato generale si svolgono nel rispetto degli indirizzi di politica estera nazionale e comunitaria.

Art. 4.

1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata da ultimo con Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, se dirigente, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato generale e del padiglione, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonché le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

Art. 5.

1. Il commissario generale, se dipendente dall'amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Essi hanno diritto ad una indennità a carico del Commissariato generale, in ag-

giunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi, e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, che per il commissario generale decorre dalla data di conferimento dell'incarico, disposto ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come modificata da ultimo con il Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Art. 6.

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo, che viene collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del Commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e

del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, e spetta relativamente al periodo nel quale il personale svolge le funzioni inerenti al suo incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Art. 7.

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a trenta unità.

2. Il compenso per i consulenti ed esperti viene stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi viene, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, oltre ad una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le centoventi unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato generale commisurato a quello del personale a contratto presso il consolato italiano a Siviglia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, oppure a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previste dal contratto di assunzione. Detto personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di

viaggio di andata e ritorno per Siviglia, esclusa ogni indennità di missione.

Art. 8.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale.

3. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonchè, entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Siviglia, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

4. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

5. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. Per la gestione dei fondi il Commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del

tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e a lire dieci miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.